

CAMERA DEI DEPUTATI N. 913

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 21 febbraio 2023 (v. stampato Senato n. 329)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**CRAXI, MENIA, ALFIERI, SPAGNOLLI, SCALFAROTTO, BARCAIUOLO,
GASPARRI, PUCCIARELLI**

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 22 febbraio 2023*

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 del Protocollo stesso.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROTOCOLLO EMENDATIVO
DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI ARMENIA SULL'AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI PASSEGGERI E DI
MERCÌ, FIRMATO IL 7 AGOSTO 1999

Il Governo della Repubblica Italiana e Il Governo della Repubblica di Armenia, di seguito denominati "Parti Contraenti"

con l'intenzione di facilitare, regolare e aumentare l'efficienza del trasporto stradale internazionale di passeggeri e di merci trasportate o in transito attraverso il territorio dei loro Stati,

hanno concordato le seguenti modifiche all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, fatto a Yerevan il 7 agosto 1999 (di seguito denominato Accordo):

Articolo 1.

Aggiungere un nuovo quarto comma 4) all'articolo 11 dell'Accordo così formulato:

"4. In caso di trasporto di merci effettuato da un complesso veicolare di due veicoli (autocarro che traina un rimorchio o trattore stradale che traina un semirimorchio) è possibile usare l'autorizzazione anche per uno solo dei due veicoli che compone il complesso veicolare (per il veicolo motore o per il veicolo trainato) a condizione che tutti i veicoli coinvolti siano registrati nel territorio di una delle Parti contraenti. Nel viaggio di ritorno è possibile sostituire il rimorchio (o il semirimorchio) indicando il suo numero di targa sulla autorizzazione accanto al numero di targa del rimorchio (o del semirimorchio) usato nel viaggio di andata".

Articolo 2

Sostituire il secondo comma dell'articolo 25 dell'Accordo con il seguente:

"2. Le Autorità competenti delle Parti contraenti incaricate dell'attuazione del presente Accordo sono;
per il Governo della Repubblica Italiana:
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Per il Governo della Repubblica di Armenia:
il Ministero dei Trasporti, delle Comunicazioni e delle Tecnologie Informatiche."



Articolo 3

Il presente Protocollo e l'Accordo verranno attuati nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti nazionali di entrambe le Parti Contraenti, nonché in conformità con il diritto internazionale applicabile, con gli obblighi assunti nel quadro delle organizzazioni internazionali di cui le Parti Contraenti sono membri e, per la Parte italiana, con quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea.

Articolo 4

Questo Protocollo costituisce parte integrante dell'Accordo ed entra in vigore dal primo giorno che segue la data di ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

Fatto a Yerevan il 31 luglio 2018, in due originali, ciascuno in lingua italiana, armena e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevale il testo in inglese.



Per il Governo della
Repubblica italiana



Per il Governo della
Repubblica di Armenia



PROTOCOL AMENDING
THE AGREEMENT ON INTERNATIONAL ROAD TRANSPORT OF PASSENGERS AND GOODS
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ARMENIA, SIGNED ON 7 AUGUST 1999

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Armenia, hereinafter referred to as the Contracting Parties,

intending to facilitate, regulate and increase the efficiency of international road transportation of passengers and goods carried out or transited through the respective territories of their States,

have agreed to modify the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Armenia on the International Road Transport of Passengers and Goods done at Yerevan on 7 August 1999 (hereinafter referred to as the Agreement) as follows:

Article 1

To add a new-paragraph 4 in Article 11 of the Agreement as follows:

"4. In case of a freight transport done by a combination of two vehicles (truck hauling a trailer or road tractor hauling a semi-trailer) it is possible to use the authorization also for only one of the two vehicles composing the combination (for the motorized vehicle or for the hauled vehicle) under condition that all vehicles involved are registered in the territory of one of the Contracting Parties. In the return trip it is possible to substitute the trailer (or semitrailer) by indicating its plate number on the authorization next to the plate number of the trailer (or semi-trailer) used in the outgoing trip".

Article 2

To replace the paragraph 2 of Article 25 as follows:

"2. The relevant Authority of the Contracting Parties for the implementation of this Agreement is:

for the Government of the Italian Republic - *the Ministry of Infrastructures and Transport,*



For the Government of the Republic of Armenia - the Ministry of Transport,
Communication and Information Technologies"

Article 3

Both this Protocol and the Agreement shall be applied in full compliance with the national laws and regulations of both Contracting Parties, as well as in conformity with applicable international law, with the obligations in the framework of international organizations of which the Contracting Parties are members and, as for the Italian Party, with those ensuing from its membership of the European Union.

Article 4

This Protocol shall form an integral part of the Agreement and shall enter into force from the first day that follows the day of receipt of the latest notification through which the Contracting Parties will officially communicate each other the fulfillment of the internal procedures necessary for its entry into force.

Done at Yerevan on July 31st 2018, in two originals, each in the Italian, Armenian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence in the interpretation, the text in English shall prevail.



For the Government of the
Italian Republic



For the Government of the
Republic of Armenia



PAGINA BIANCA



19PDL0024980